

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1502)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FERRETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1961

Modifica all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 15 delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvate con regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, consente che le franchigie ed altre concessioni doganali riconosciute alle merci direttamente importate dall'estero in regime di temporanea importazione siano estese anche alle stesse merci quando siano ottenute in Italia da materiali precedentemente importati anche essi in temporanea.

Più precisamente, in base al richiamato disposto, materiali introdotti in temporanea importazione, dopo essere stati sottoposti ad un primo ciclo lavorativo, possono essere trasferiti ad altri successivi cicli lavorativi, anche presso altri stabilimenti, con conseguente mantenimento in sospenso di tutti i diritti di confine fino alla riesportazione del prodotto finale.

Ciò all'evidente scopo di evitare che a danno dei cicli lavorativi sopra indicati, svolgentisi in Paese, risultino favoriti, attraverso la temporanea importazione, prodotti intermedi similari esteri da utilizzare per prodotti finali destinati all'esportazione.

Tale regime di parificazione fiscale oltre che operante per i veri e propri diritti di confine (quali dazi, imposta di fabbricazione, diritti di monopolio, eccetera) era stato non meno logicamente ammesso per la tassa scambio.

Dopo che la predetta tassa scambio venne sostituita con l'imposta generale sull'entrata, per effetto della legge 19 giugno 1940, n. 762, in base ad una assai opinabile e quanto mai controversa interpretazione circa la portata del richiamato articolo 15 delle disposizioni sulle temporanee importazioni in riferimento al sopravvenuto tributo, l'Amministrazione finanziaria con sua circolare n. 76039, in data 21 novembre 1940, ha ritenuto immotivatamente non potersi confermare, a fronte dell'imposta generale sull'entrata, il principio agevolativo costantemente applicato durante il regime di tassa di scambio. Peraltro, l'Amministrazione finanziaria già nella stessa richiamata circolare non ha potuto fare a meno di ammettere una rilevante eccezione, consentendo che siano sottratte all'applicazione dell'imposta generale sull'entrata le vendite fatte da af-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cune industrie siderurgiche nazionali alle nostre industrie conserviere della banda (o latta) necessaria per l'inscatolamento e fabbricata in Paese con l'impiego di materiali siderurgici (blumi, bidoni, coils) e stagno temporaneamente importati dall'estero. E ciò in evidente riconoscimento del gravissimo danno che sarebbe derivato alle industrie interessate e non meno alla nostra produzione ortofrutticola, qualora non fosse stata istituita tale eccezione per parificare in senso fiscale la predetta banda a quella estera direttamente importabile in temporanea importazione, con conseguente esenzione da ogni gravame fiscale.

D'altro canto l'imposizione dell'imposta generale sull'entrata sui passaggi interni delle merci semiestere viene, in modo esiziale, ad impedire la riesportazione di prodotti finali in massima misura arricchiti da lavoro italiano incorporato e ciò con paradossale vantaggio dei prodotti similari esteri concorrenti, tanto più che in seguito alla ampia liberalizzazione da ogni provenienza non esistono ormai remore all'afflusso dall'estero degli intermedi anzidetti.

Infine, mentre il proposto provvedimento di legge si inserisce, opportunamente completandolo, nel quadro delle facilitazioni all'esportazione, si deve convenire che — oltre al ricordato ingiusto trattamento ri-

servato ad una merce includente lavorazione italiana nei confronti del corrispondente identico prodotto completamente estero — il ricorso alla temporanea diretta consente di eludere l'imposizione, donde nessun gettito deriva all'Erario, a compenso del danno economico che sopporta la produzione interna a causa della non esplicita dizione della legge e della conseguente interpretazione che ad essa, in concreto, è stata data.

Per le su esposte considerazioni si richiama l'attenzione degli onorevoli colleghi affinché, in armonia con le direttive prevalenti di politica economica tendenti ad assicurare una maggiore competitività ai nostri prodotti sui mercati internazionali ed a favorire ogni espansione dell'attività industriale di trasformazione, si addivenga ad una chiara soluzione legislativa dell'importante problema, che consenta, d'ora innanzi, di eliminare ogni incertezza manifestatasi di fatto in materia.

Si propone pertanto l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, che sottragga la vendita intermedia nello Stato di prodotti ottenuti da merci temporaneamente importate e destinate all'esportazione, dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

All'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è aggiunto il seguente comma:

« È altresì esente da imposta l'entrata derivante dalle vendite che hanno luogo nello Stato di merci ottenute con l'impiego di materiali di estera provenienza importati in regime di temporanea importazione, a condizione che le merci stesse siano destinate ad essere esportate, previa lavorazione o trasformazione in altri prodotti, e che siano assoggettate alla disciplina della temporanea importazione a norma delle disposizioni approvate con regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del relativo regolamento, con le successive integrazioni e modificazioni ».